

**LA VIOLENZA SULLE DONNE E SUI MINORI,**  
Riconoscere proteggere intervenire - Ancona, 9 ottobre 2015

**OLGA ANASTASI**

“Abusi e falsi abusi: quale tutela e quali garanzie per i minori”

# + Ruolo sociale dell'avvocato nei casi di violenza domestica, di genere e assistita

- Multidisciplinarietà
- Specializzazione
- Unitarietà della giurisdizione





unione nazionale  
camere minorili

## + Indicazioni Operative UNCM 2015

- punti salienti per i casi di **violenza domestica, di genere e assistita**
- coordinamento tra tutte le procedure di tutela (civile e penale)
- ascolto e accoglienza verso la donna che chiede assistenza e ha il coraggio di violare il silenzio
- assenza di qualsiasi giudizio o altre forme di vittimizzazione secondaria

## + Linee guida UNCM 2014 per una separazione a misura di minore


- Formazione interdisciplinare su diritti e bisogni della persona minore di età; invito a mediazione; urgenza e rapidità delle decisioni, anche in caso di contrasto su scelte; efficacia e sinteticità dell'atto introduttivo; *disclosure* documenti; nomina di un rappresentante in giudizio a spese dello Stato in caso di conflitto di interessi; ascolto e diritto del minore a esprimere la propria opinione secondo i principi del Consiglio d'Europa; esecuzione forzata delle sentenze solo come ultima *ratio*; riforma addebito.

## + Linee guida UNCM 2009 – 2012 su curatore speciale/difensore del minore

- Formazione qualificata e motivazione; *best interest*; autonomia e minor offensività mandato; astensione; coordinamento con altre figure; partecipazione personale a udienze; segretezza su residenza; audizione e modalità; colloqui in studio in relazione a età e capacità di discernimento alla presenza di altre figure; informazioni su proprio ruolo, su procedura, su esiti; impegno a riferire al giudice sue idee; tutela anonimato e divieto di interviste.


## + Tribunale per i minorenni di Ancona

- protocollo multidisciplinare e interistituzionale d'intesa
- adozione di interventi coordinati
- gestione dei maltrattamenti e dell'abuso all'infanzia e nel contrasto alla c.d. violenza di genere e per la protezione e la tutela dei bambini e adolescenti che ne sono vittime e testimoni



## + Convenzione di Istanbul

- L'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3 lettera b).
- Con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni (art. 3 lettera f).



## + Casistica

- Separazioni e divorzi
- Ascolto
- Curatore speciale
- Procedimenti *de potestate*
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari (Legge 154/2001)



## + Ordine di protezione contro gli abusi familiari Legge 154/2001

- Il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” (art. 342 bis c.c.). Alla base del provvedimento *ex art.* 342 ter, c.c. vi sono due distinte circostanze: la convivenza; una condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale della vittima.
- Scarsa applicazione, poco conosciuto, maggiormente praticato il ricorso alla querela tra partner – efficace - permette l'allontanamento immediato dell'abusante – scarsa ricaduta sul piano penale - positivo in caso di conflitto temporaneo e fisiologico alla crisi coniugale – più facile dal punto di vista probatorio in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penale - dura un anno e incide sulla libertà personale ma non come misura restrittiva penale – avvio all'osservazione da parte dei servizi sociali.

## **+ Prima indagine nazionale sul maltrattamento: le cinque raccomandazioni del Garante a Governo e Conferenza Regionale – Roma, 15 maggio 2015**

- Istituire un Sistema informativo nazionale permanente di raccolta dati sul maltrattamento e promozione di banche dati sul fenomeno;
- istituire un Organismo di Coordinamento interistituzionale sul maltrattamento e promuovere un Piano nazionale di contrasto, prevenzione e cura del maltrattamento all'infanzia;
- adottare delle Linee Guida nazionali sulla prevenzione e protezione della violenza sui bambini e adolescenti;
- armonizzare gli strumenti per rilevare precocemente il maltrattamento sui bambini;
- attribuire le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di contrasto, prevenzione e cura da destinare alle amministrazioni nazionali, regionali e comunali competenti.

## + Piano biennale di prevenzione e contrasto

- Rispetto all'area della violenza assistita e di genere, delle procedure di ascolto del minore in sede giudiziaria e della prevenzione, il Dipartimento Pari Opportunità ha elaborato un Piano biennale di prevenzione e contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori per il periodo 2014-2016 (prevenzione, contrasto dei crimini, protezione delle vittime, monitoraggio).



## + La violenza assistita non è reato contro i minorenni

- Il Garante rileva che nei casi di violenza assistita manchi la rilevazione precoce dell'abuso, spesso connesso esclusivamente al rapporto tra genitore abusante e vittima. Ne auspica l'introduzione come reato contro i minorenni. È confuso infatti con la conflittualità della coppia, con sottovalutazione della prima, enfaticizzazione della seconda e soluzioni inadeguate:
- per esempio suggerire mediazione familiare anche in caso di maltrattamenti fisici e/o psicologici, presupponendo una parità delle parti esclusa nelle situazioni di violenza, come specifica l'art. 48 Conv. Istanbul; o non tener conto di tutti gli elementi processuali e degli episodi di violenza nel disporre l'affidamento o i diritti di visita.

## + Sentenza Corte di Cassazione, sezione VI penale 29 gennaio 2015, n. 4332

- Il maltrattamento occasionale nei confronti della moglie non determina automaticamente reato nei confronti dei figli. La condotta deve essere caratterizzata da abitudine, reiterazione e persistenza nel tempo degli episodi ed elemento soggettivo di deliberata insofferenza e trascuratezza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi dei figli realizzati in violazione dell'art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale.

# + Sentenza Corte di Cassazione, sezione VI penale 29 gennaio 2015, n. 4332

- Il Tribunale del riesame, nel confermare i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato in danno della moglie del ricorrente, ha invece annullato l'ordinanza cautelare, quanto ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli, rilevando che gli elementi raccolti, mettono in luce soltanto pochi episodi isolati in cui figurano i figli minori del (OMISSIS) (quello della doccia, quello dello schiaffo indirizzato alla (OMISSIS) che colpiva anche il bambino in braccio, quello recente del livido al braccio di (OMISSIS), peraltro spiegato dal (OMISSIS) quale conseguenza non di violenza gratuita bensì del tentativo di trattenere il figlio che aveva aperto lo sportello dell'auto già in movimento), episodi definiti “comunque senz'altro inidonei a disegnare la condotta continua e sistematica richiesta dalla norma in addebito per l'integrazione della fattispecie”.
- 3. Il provvedimento peraltro ha preso atto della giurisprudenza (idest: cass. pen. sezione. 5, 41142/2010) che ritiene configurabile il reato di cui all'articolo 572 c.p. in danno dei figli per episodi di violenza in danno della convivente, in ragione delle ricadute del comportamento del genitore violento sui minori, rilevando che in quel caso – ben diverso per gravità ed esiti – i figli avevano timore persino di andare a scuola perché ciò avrebbe loro impedito di difendere adeguatamente la propria madre in ragione degli atti vessatori cui avevano assistito ad opera del padre.

## + Introduzione dell'aggravante della “violenza assistita”

- Il nostro Paese, già prima dell'emanazione del decreto legge sul femminicidio (14.08.2013 n. 93), con la legge 27 giugno 2013 n. 77 aveva ratificato la “**Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica**” sottoscritta a Istanbul dai membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2011 (cd. Convenzione di Istanbul). Il decreto introduce una nuova circostanza aggravante comune: “l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'[articolo 572](#), commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza” (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).
- Art. 609 ter: aggravamento delle pene nel caso di violenza sessuale commessa nei confronti di un minore avente le stesse caratteristiche o con il quale l'autore era legato da rapporti di coniugio o da relazione affettiva anche senza convivenza.

## + Comunicazione al tribunale per i minorenni

- Nei casi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia [572 c.p.](#) e atti persecutori [612-bis](#), commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne notizia al Tribunale per i Minorenni ([609-decies c.p.](#)).
- In dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale.

“Tutti dicono sempre di voler creare un futuro migliore, ma non è vero. Il futuro è un vuoto insignificante che non interessa nessuno. È il passato a essere pieno di vita, a essere capace di irritarci, provocarci, offenderci, a farci venire la tentazione di cancellarlo.”

Milan Kundera

*Il libro del riso e dell'oblio*